

## VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020.

Il giorno 20 del mese di aprile dell'anno 2020, utilizzando la modalità della videoconferenza, si sono incontrati:

- SafetyKleen Italia S.p.A con sede legale a Milano (MI), in Largo Guido Donegani n.2, rappresentata dal Consigliere Delegato sig. Giorgio Ambrosin,

-

e le Organizzazioni sindacali, segreterie nazionali e territoriali:

- FILCAMS CGIL rappresentata dal sig. Sandro Pagaria
- FISASCAT CISL rappresentata dalla sig.ra Aurora Blanca
- UILTUCS rappresentata dal sig. Stefano Franzoni



*(di seguito, la Società e le OO.SS. congiuntamente le "Parti")*

al fine di esaminare la situazione produttiva ed occupazionale, nonché le prospettive aziendali, in considerazione della comunicazione della Società di fare ricorso alla cassa integrazione in deroga ex. Art 22 del D.L. n. 18/2020 per far fronte alla temporanea sospensione/riduzione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 e a seguito della richiesta di esame congiunto.

Le Parti hanno preso atto che la temporanea sospensione/riduzione dell'attività è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus, che ha determinato una drastica riduzione dei volumi di vendita dei servizi e degli interventi di manutenzione nonché dalla necessità di ottemperare ai provvedimenti legislativi che, al fine di evitare il contagio, hanno imposto alla Società di sospendere/ridurre le attività della sede e delle filiali.



A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di fare ricorso al trattamento di integrazione salariale e hanno convenuto quanto segue:

1. L'intervento interesserà tutti i 174 lavoratori in forza, esclusi i dirigenti, elencati nominativamente nell'allegato 1 al presente verbale, che si intende sottoscritto e condiviso dalle Parti, indicati per appartenenza alle unità produttive (filiali e magazzini) nonché alla sede suddivisi per Regione di svolgimento della prestazione di lavoro, che saranno sospesi dal lavoro fino ad un massimo di 22 ore settimanali (pari a circa il 60% dell'orario lavorativo pieno), per un periodo presumibile di n. 9 settimane (nove), anche non consecutive, a decorrere dal 1° aprile 2020.
2. La riduzione avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o, per i soli lavoratori full time che possano operare in regime di Smart

Working, anche su mezze giornate e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie, applicandosi, ove possibile, il criterio della rotazione.

3. La Società, compatibilmente con la professionalità dei propri lavoratori, le proprie esigenze tecnico-produttive e organizzative nonché con la preminente finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, farà ricorso allo Smart Working nella sede operativa di Pero e altrove, se compatibile con la mansione.
4. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di norma non inferiore a 48 ore. Sono fatti salvi casi di imprevedibile e comprovata urgenza per i quali il preavviso potrà essere ridotto a 24 ore.
5. Per il personale dipendente interessato sarà presentata domanda di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020 che prevede, per le aziende "pluri-localizzate" con unità produttive site in cinque o più regioni sul territorio nazionale, un'attività di coordinamento ad opera dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e dalla circolare INPS n. 47 del 28/03/2020.
7. Al fine di limitare l'impatto sociale che la fruizione dell'ammortizzatore determinerà in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale INPS, la società, a fronte di specifica richiesta scritta di ciascun dipendente (da inviarsi anche semplicemente a mezzo mail), provvederà a corrispondere anticipi sui ratei di 13ma e 14ma maturati alla data della richiesta in modo da garantire comunque la percezione di un trattamento economico fino ad un massimo dell'80% dell'ultima retribuzione lorda fissa mensile percepita per i lavoratori full time e del 100% dell'ultima retribuzione lorda fissa mensile percepita per i lavoratori part time.
8. Le Parti convengono che indipendentemente dal numero dei giorni di sospensione all'interno del singolo mese, l'Azienda riconoscerà la piena maturazione dei ratei di 13°, 14° ferie, ai permessi ROL e per le Ex-festività.
9. Le Parti concordano di confrontarsi nuovamente in caso di proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate ed eventualmente adattare alle nuove situazioni.
10. Le Parti si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente, le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni di lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
11. Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto che con il presente esame congiunto hanno inteso esperire la procedura di consultazione e accordo di cui all'art. 22 del D.L.



18/2020, anche ai fini delle disposizioni emanate o che saranno emanate dalle Regioni. Pertanto le Parti dichiarano fin d'ora che la consultazione sul ricorso agli ammortizzatori sociali, in relazione all'emergenza Covid-19, anche in sede regionale, si intende validamente esperita.

12. La società indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica categoria alla quale il lavoratore aderisce al fine di dare continuità associativa.
13. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti ritengono concluso positivamente e con accordo, l'esame congiunto ex D.L. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, \_\_\_\_\_

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS

SafetyKleen Italia S.p.A

Allegati c.s.: Allegato nominativo personale dipendente